

#### Segreteria Nazionale

Via Cavour, 58 - 00184 Roma Tel. +39 06 48903773 - 48903734

coisp@coisp.it
www.coisp.it

Fax: +39 06 62276535

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 833/2023 S.N.

Roma, 29 novembre 2023

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Questura di Venezia - Mancata corresponsione dell'indennità supplementare di fuori sede di cui all'art. 10 c. 4 della Legge n. 78/1983.

SEGUITO.

Con missiva dello scorso 22 marzo (Allegato 1), questa Segreteria ha rappresentato la necessità di riconoscere l'*indennità supplementare di fuori sede* statuita dall'art. 10, comma 4, della legge 78/1983 ai nostri colleghi impiegati di servizio a bordo dei mezzi navali della Questura di Venezia, quando la navigazione viene effettuata in maniera continuativa oltre le 4 ore. A tal riguardo venivano riportate giuste motivazioni, peraltro pure evidenziate in una nota della nostra Segreteria Provinciale di Venezia, congiunta a tutte le altre oo.ss., che pure allegavamo.

In data 5 agosto u.s. perveniva riscontro da parte di codesto Ufficio (Allegato 2) che rappresentava il parere contrario della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria che dava una propria lettura della norma contraria alla pretesa di questo Sindacato.

Chiaramente detta risposta non poteva soddisfarci.

Ciò premesso, si trasmette (Allegato 3) ulteriore nota della Segreteria COISP di Venezia, nuovamente sottoscritta anche dalle altre oo.ss. provinciali, con preghiera di voler aderire a quanto in essa è chiesto.

In attesa di cortese riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP



### Segreteria Nazionale

Via Cavour, 58 - 00184 Roma Tel. +39 06 48903773 - 48903734

Fax: +39 06 62276535

coisp@coisp.it www.coisp.it Allegato n. 1

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot.149/2023 S.N. Roma, 22 marzo 2023

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Questura di Venezia - Mancata corresponsione dell'indennità supplementare di fuori sede di cui all'art. 10 c. 4 della Legge n. 78/1983.

Richiesta intervento urgente.

Condividendone appieno i contenuti, che questa Segreteria Nazionale fa propri, si trasmette l'unita nota della nostra Segreteria Provinciale COISP di Venezia, redatta congiuntamente a tutte le Segreterie delle altre OO.SS., con la quale si lamenta il mancato pagamento dell'indennità supplementare in oggetto indicata nei confronti del personale in forza alla Questura veneziana.

L'articolo 12 del d.P.R. 57/2022 ha previsto delle modifiche inerenti la corresponsione di detta indennità prevedendo una maggiorazione dell'importo (dal 180% al 280% dell'indennità operativa di base), nonché una riduzione della durata della navigazione, da 8 a 4 ore.

La Questura di Venezia, dopo essersi confrontata con le Segreterie Provinciali delle OO.SS. maggiormente rappresentative, con circolare del 31 gennaio 2023 ha stabilito dei criteri necessari per la corresponsione dell'indennità supplementare di fuori sede, specificando, nella medesima, di aver inoltrato richiesta per ulteriori determinazioni e delucidazioni in merito alla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria. In data 3 febbraio 2023, a seguito della risposta di tale Direzione Centrale, la Questura di Venezia ha revocato le diposizioni del 31 gennaio u.s., posticipando in futuro l'emanazione di nuove direttive.

In sostanza, la Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria avrebbe impropriamente affiancato il concetto di "indennità supplementare di fuori sede" alle indennità di missione e pertanto avrebbe comunicato alla Questura di Venezia che il principio di valutazione deve essere in primis il luogo dove si effettua la navigazione e successivamente la durata della stessa (che se superiore alle 4 ore dà diritto alla predetta indennità).

Pertanto, a parere della Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria, se la navigazione, anche se superiore le 4 ore, è effettuata all'interno della sede di Venezia non darebbe diritto alla corresponsione dell'indennità.

Il COISP, e con esso tutti gli altri sindacati, ritiene invece che detta interpretazione non abbia alcun fondamento giuridico in quanto l'articolo 10 della legge 78/1983, al comma 4, recita: "Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento e in allestimento è corrisposta nei giorni di navigazione, purché di durata non inferiore a 8 ore continuative, l'indennità supplementare di fuori sede nella misura mensile del 180 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Tale indennità è corrisposta altresì nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione, per un massimo di 60 giorni consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata"; è solamente nel secondo periodo del ridetto comma che si parla di luogo ove la nave, ovvero



Segreteria Nazionale Via Cavour, 58 - 00184 Roma Tel. +39 06 48903773 - 48903734 Fax: +39 06 62276535

coisp@coisp.it - www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

## Allegato n. 1

l'imbarcazione, si trova ormeggiata mentre nel primo si parla della durata della navigazione come criterio per maturare il diritto all'indennità.

Inoltre, la circolare applicativa dell'accordo contrattuale recepito con d.P.R. n 57 del 20 aprile 2022, emanata dalla medesima Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria in data 23 settembre 2022, per quanto riguarda l'art. 12 non fa mai menzione del luogo di navigazione bensì solamente della durata: ".... Si rende noto che, ai fini della corresponsione della citata indennità supplementare di fuori sede di cui all'art. 10 della legge n. 78/1983, è stata ridotta la durata della navigazione da 8 a 4 ore a far data dal 1 gennaio 2022. Sara cura dei competenti U.A.C. procedere formalmente all'acquisizione della documentazione rilasciata dal reparto di appartenenza del personale avente diritto al beneficio, che dovrà contenere nel dettaglio, per ogni singolo dipendente, le giornate di navigazione di durata non inferiore a 4 ore... ".

Si precisa, infine, che trattasi dell'applicazione di una legge del 1983 emanata per gli impieghi di Forze Armate e di Polizia ad ordinamento militare. Normativa che nel corso degli anni e delle contrattazioni è stata estesa ed applicata anche alla Polizia di Stato; alcune denominazioni ed alcune condizioni esposte nella legge stessa devono opportunamente essere traslate e calate nella realtà dei servizi della Polizia di Stato. Ad esempio nell'ambito del settore nautico della Polizia di Stato (Reparti Speciali/C.N.eS./Squadre Nautiche ecc..) l'indennità in questione viene comunemente denominata "indennità di lunga navigazione" e non "indennità supplementare di fuori sede", proprio per differire le due condizioni che ne determinano la corresponsione. Anche se poi a livello contabile, prima al C.E.N.A.P.S. ed ora da NoiPA, viene denominata in maniera unificata "indennità supplementare di fuori sede", riprendendo il titolo dell'articolo 10 della Legge n. 78/1983.

Tutto ciò premesso, si chiede a codesto Ufficio un urgente intervento finalizzato a garantire la corresponsione dell'indennità supplementare di fuori sede per ogni dipendente che effettui servizio a bordo dei mezzi navali della Questura di Venezia, quando la navigazione venga effettuata in maniera continuativa oltre le 4 ore, significando che la denominazione "fuori sede" non consente di interpretare in maniera restrittiva la concessione degli emolumenti, poiché, come esposto sopra, è la durata e non il luogo a determinare tali benefici economici.

In attesa di cortese urgente riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP













## SEGRETERIE PROVINCIALI DI VENEZIA

## Allegato n. 1

Venezia, 9 marzo 2023

ALLE SEGRETERIE NAZIONALI
SIULP-SAP-SIAP-FSP POLIZIA DI STATO-COISP-SILP CGIL

**ROMA** 

OGGETTO: Questura di Venezia. – Mancata corresponsione dell'indennità "fuori sede" per giornate di navigazione di cui all'art. c. della Legge n. 78/83. – Richiesta intervento urgente.

In riferimento alla normativa in oggetto indicata, le scriventi Segreterie Provinciali di Venezia fanno presente che alla Questura di Venezia, al personale specialista nautico, non viene corrisposta l'indennità di "fuori sede" in palese contraddizione di quanto previsto dall'art. 10 comma 4 L. 78/83, successivamente modificato dall' art. 13, commi 22 e 23, del D.P.R. 56/2022, pertanto

#### SI ESPONE QUANTO SEGUE

Innanzi tutto si specifica che il quesito da parte della Questura di Venezia alla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria fa riferimento al D.P.R. 57/2022, ma per comprendere ed interpretare le modifiche introdotte dal nuovo contratto bisogna fare riferimento al contratto del comparto militare, quindi al D.P.R. 56/2022.

A seguito delle innovazioni introdotte dal D.P.R. 56/2022, ai fini del riconoscimento della indennità "supplementare" di "fuori sede" per le giornate in navigazione di cui all'art. 10 c. 4 della Legge n. 78/83 - riduzione della durata della navigazione da 8 a 4 ore e l'incremento della misura economica della stessa (da 180% a 280% dell'impiego operativo di base) - sono scaturite da parte del personale della Questura di Venezia, inquadrato nel Comparto Nautico della medesima, le legittime richieste finalizzate ad ottenere il pagamento della citata indennità supplementare a far data dal 1° gennaio 2022, come previsto dalla normativa, al momento contestate dalla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria.

La legge 23 marzo 1983 n. 78, disciplina le indennità delle Forze Armate in relazione al peculiare tipo di rischio, disagio e responsabilità; il combinato disposto dall'articolo 12 D.P.R. N.57/2022 e l'articolo n. 10, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 78 (successivamente modificato dall'art. 13, comma 22 e comma 23 del D.P.R. 20 aprile 2022, nr. 56) prevede che:

"Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento e in allestimento è corrisposta nei giorni di navigazione, purché di durata non inferiore a 4 ore continuative, l'indennità supplementare di fuori sede nella misura mensile del 280 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Tale indennità è corrisposta altresì nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione."

Si può immediatamente notare come la norma presa in esame sia articolata in due paragrafi ben distinti: il primo sancisce la maturazione dell'indennità di cui sopra a seguito della "durata" della navigazione: deve essere non inferiore alle 4 ore – specificandone quindi la durata temporale necessaria alla maturazione della indennità a prescindere da dove sia effettuata – parlando di giorni di navigazione senza far alcun riferimento al luogo ove si effettua tale navigazione.

Il secondo ne estende il diritto *anche* quando l'unità navale sia ormeggiata al di fuori della sede di assegnazione dell'unità navale.

È parere di queste Segreterie che dovendo traslare le tipologie di servizi e navigazione dai Corpi Militari alla Polizia di Stato, l'indennità spetta per il solo fatto di essere in navigazione, ossia, imbarcato a bordo di una unità navale per effettuare un servizio di istituto.

Giova precisare che il Ministero della Difesa - Direzione, Generale del Personale Militare, con il foglio n. DGPM/IV/12/084196/20 in data 30 giugno 2003, ha precisato che "la navigazione di durata non inferiore alle 8 ore continuative (ora ridotte a 4) costituisce requisito indispensabile per maturare il diritto a percepire l'indennità [...] l'eventuale successiva sosta, in un porto differente da quello di assegnazione, rappresenta la condizione necessaria per continuare a percepire l'indennità di fuori sede, il cui diritto è sorto durante la navigazione."

La succitata circolare denota che la sosta con l'unità navale al di fuori della sede di assegnazione, con relativo temporaneo sbarco per motivi di servizio o d'istituto, non va in alcun modo ad inficiare sulla maturazione del beneficio, diradando i dubbi espressi nella circolare della Direzione Centrale Servizi Ragioneria avente prot. nr. 0005955 del 02.02.2023 [...] il personale di codesta Questura di cui è stato fornito un quadro dettagliato dei "servizi di navigazione" svolti "prevalentemente" all'interno della laguna, [...] tutti comunque accomunati "dalla necessità, più o meno frequente, di temporaneo sbarco per compiti di istituto", si ritiene che secondo le caratteristiche indicate non sia chiaro se detti servizi siano effettuati fuori le località ubicate in comuni diversi dall'ordinaria sede di servizio, presupposto necessario per l'erogazione del beneficio e gli stessi non sembrerebbero comunque corrispondere al concetto generale di "navigazione continuativa" secondo quanto recitato nel Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare "una nave si dice in navigazione quando non è ormeggiata alla riva e non è incagliata"

Orbene l'interpretazione data alla norma con nota risalente al 2 febbraio u.s., da parte della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, appare in evidente contrasto con la *ratio* della legge, che è quella di garantire l'indennità a carattere "**supplementare**" per la navigazione superiore alle 4 ore, nella quale ricade anche la condizione di sosta fuori dalla sede di assegnazione dell'unità navale; contestualmente si evidenziano profili di illegittimità con la nuova disciplina contrattuale risultante dall'ultima contrattazione collettiva.

Nella summenzionata nota a firma del Direttore Centrale Ricciardi vi sono ulteriori assunti distorsivi che danno un'interpretazione erronea dell'indennità in parola, nello specifico:

[...] Infatti, come l'indennità di missione la stessa è riconosciuta al personale fuori dalla sede ordinaria di servizio; quest'ultima, intesa quale "centro abitato o località isolata in cui ha sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta servizio (art.1 della legge 26 luglio 1978 n. 417). Sono da considerarsi "fuori sede" le località ubicate in comuni diversi fuori dalla propria sede di servizio.

Allegato n. 1

Andando ad analizzare tutte le norme riguardanti l'indennità in oggetto, in alcuna di esse viene fatto un paragone, né riferimento con trattamento economico di fuori sede o di missione, ma, al contrario, si denota il carattere di "indennità supplementare", ossia compatibile ed aggiuntiva alle ordinarie indennità spettanti per i servizi sia in sede che fuori, ad esempio l'ordine pubblico.

Altro aspetto fondamentale da tenere in considerazione, in palese contrasto da quanto espresso dalla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, è che se il personale viene impiegato al di fuori del comune, ha diritto al trattamento di missione, ovvero al trattamento economico di fuori sede, entrambi incompatibili con l'indennità supplementare di fuori sede, <u>a riconferma che non viene preso in considerazione la "territorialità" come elemento predominante per la corresponsione dell'emolumento, ma solo ed esclusivamente i parametri espressi nel D.P.R. 56/22, ossia, ribadiamo, personale imbarcato che espleta servizio in navigazione non inferiore alle 4 ore.</u>

Per quanto riguarda la menzione al "Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare" si sottolinea che tale documento, nel *mare magnum* delle regole sulla navigazione, non ha la funzione di fornire definizioni nautiche di carattere generale, ma ha lo scopo di "mantenere elevata la sicurezza in mare" e le definizioni in esso riportate sono valide solo ai fini dell'applicazione del regolamento stesso e di una maggiore comprensione dei concetti espressi all'interno di essa. (cfr. Incipit Regola 3) "Definizioni generali ai fini delle presenti regole, salvo disposizione contraria nel contesto".

Giova ricordare che, in ogni caso, il regolamento citato non può essere preso in considerazione, in primis per le motivazioni di cui sopra e in secondo luogo poiché un regolamento non ha potere giuridico predominante rispetto le disposizioni espresse all'interno di una Legge, nonché di un D.P.R., che in base alla gerarchia delle fonti del diritto, hanno valenza dominante rispetto ad un mero regolamento.

Dunque, i servizi d'istituto che impongono la temporanea discesa dall'unità navale di servizio dell'equipaggio, di fatto, non sono interruttivi alla corresponsione dell'emolumento, in quanto nelle norme che regolano la maturazione del beneficio, vige il concetto di "navigazione continuativa" nella quale ricadono anche le soste fatte dall'unità navale al di fuori della sede di assegnazione.

[...] Tutto quanto fin qui considerato, non è possibile aderire alla soluzione sulla questione prospettata da codesta Questura anche in considerazione che l'applicazione della normativa come sopra evidenziata è pienamente condivisa nell'ambito della gestione di analoghe fattispecie del Compatto Sicurezza/Difesa.

Invero, la Marina Militare con circolare M\_D AB05933 REG2022 0313287 del 01.06.2022 chiarisce che:

[...] L'indennità supplementare di fuori sede, di cui all'art. 10, comma 4 della L. 23 marzo 1983, n. 78, quindi, spetta:

[...]

- nei giorni di navigazione, purché di durata non inferiore alle 4 ore continuative e nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione; [...]

Ed ancora il Comando Generale della Guardia di Finanza chiarisce nel suo "Compendio del Trattamento Economico Accessorio del Personale", atto di approvazione prot. Nr. 0161543/2016 del 20.05.2016, che:

- [...] l'indennità di fuori sede è corrisposta:
- (a) in favore del personale imbarcato su navi in armamento e in allestimento nei giorni di:
- navigazione, purché di durata non inferiore a 8 ore continuative;
- sosta, quando l'unità si trova fuori della sede di assegnazione;

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede pertanto se le spettabili Segreterie Nazionali non ritengano di dover intraprendere le opportune iniziative affinché agli equipaggi navali del Comparto Nautico della Questura di Venezia sia corrisposta l'indennità supplementare - connessa alle condizioni di rischio, disagio e responsabilità – così come disposto dal legislatore evitando l'eclatante disparità di trattamento con tutte le altre realtà nautiche della Polizia di Stato che hanno già ricevuto gli emolumenti relativi al 2022 e continuano a maturare l'indennità in parola anche nell'anno corrente.

A margine di quanto detto sopra si trae come conclusione che l'indennità in parola sia riconoscibile al personale imbarcato in servizio presso la Questura di Venezia, come in tutte le altre realtà italiane, quando questo lasci gli ormeggi e vi rientri non prima di 4 ore in quanto:

- il concetto di "fuori sede" non compare nella definizione dell'indennità normata che riguarda la navigazione in generale;
- il concetto di territorio comunale non ha valenza per la maturazione dell'indennità;
- la navigazione nella laguna di Venezia, in qualità di sede di discussione, per quanto esplicato si interrompe solo ed esclusivamente quando il natante di servizio viene ormeggiato in Questura per fine servizio o per attività degli Uffici prolungate nel tempo, rientrando, appunto, presso la sede di assegnazione.

Quanto sopra si invia quale spunto di riflessione al fine di pervenire ad una soluzione delle problematiche su esposte.

#### I SEGRETARI PROVINCIALI

Breda Pavan Stranieri Serraino Colosi Malaspina

Allegato n. 1



Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato Prot.: 0005825 del 05/06/2023 Usclin Cod. Amm. m\_t. Data: 05/05/2023 13:37:04

# Ministero dell'Interno

# DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/Area 3^/01/20/9/ Rif. n. 149/2023 S.N. del 22/03/2023 Roma, data protocollo

OGGETTO: "Questura di Venezia – "Mancata corresponsione dell'indennità supplementare di fuori sede di cui all'art. 10 c. 4 della legge 78/1983. Richiesta intervento urgente".

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP MOSAP

**ROMA** 

Con riferimento alla nota in epigrafe, la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria nel ribadire quanto espresso nella nota ministeriale prot. n. 5955 del 2 febbraio 2023 ha confermato che il personale destinatario dell'indennità di fuori sede per i servizi di navigazione è esclusivamente il personale specializzato della Polizia di Stato facente parte di un equipaggio fisso imbarcato su unità navali costiere o di altura aventi l'obbligo della tenuta dei documenti di bordo (registro ufficiale di bordo, giornale ufficiale di bordo e giornale di chiesuola) impiegato esclusivamente in servizi di specialità marittima fuori dalla ordinaria sede di servizio in cui sia necessaria una navigazione continuativa di almeno 4 ore (servizio di vigilanza litorale; attività di pattugliamento anticrimine sul mare territoriale, sui laghi e sui fiumi; attività di contrasto all'immigrazione clandestina; vigilanza dal mare di obiettivi sensibili; soccorso in occasione di sinistri e di pubbliche calamità etc....) come previsto dalla normativa vigente ed in linea con le altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO De Bartolomeis

Allegato n. 2



Allegato n. 3

Venezia, 18 novembre 2023

ALLE SEGRETERIE NAZIONALI
SIULP--SIAP-FSP POLIZIA DI STATO-COISP-SILP CGIL

**ROMA** 

OGGETTO: Questura di Venezia – corresponsione dell'indennità "fuori sede" per giornate di navigazione ex art. 4 L. 78/83, successivamente modificato dall' art. 13 D.P.R. 56/2022. Richiesta incontro urgente.

Con riferimento alle normative di cui all'oggetto queste Segreterie Provinciali in data 9 marzo u.s. inviarono nota congiunta a codeste Segreterie Nazionali che, condividendone i contenuti, inoltrarono note separate all'Ufficio Relazioni Sindacali della Polizia di Stato. Tuttavia tutte le risposte ottenute ricalcano il parere della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria la quale vincola la normativa in oggetto solo al concetto di "...impiego esclusivamente in servizi di specialità marittima fuori dalla ordinaria sede di servizio...".

Queste Segreterie Provinciali, a seguito di una importante assemblea sindacale tenutasi in data 30 ottobre u.s. con una cospicua partecipazione dei Comandanti Costieri in seno alla Questura di Venezia, chiedono alle rispettive Segreterie Nazionali di valutare la convocazione di un incontro urgente con il Sig. Direttore dei Reparti Speciali della Polizia di Stato e con il Sig. Direttore della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, al fine di dirimere i dubbi interpretativi della norma emersi e sollecitare una soluzione alla problematica, così da poter procedere alla corretta corresponsione della succitata indennità agli aventi diritto.

In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti.

#### I SEGRETARI PROVINCIALI

SIULP	SIAP	FSP	COISP	SILP CGIL
Breda	Stranieri	Serraino	Colosi	Malaspina